



# COMUNE DI PALERMO

## RAGIONERIA GENERALE

Ufficio Bilancio

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

---

---

Via Roma, n.209 – 90133 PALERMO

Tel. 0917403601 – Fax 0917403699

Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

E\_MAIL [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)

Resp. dell'UO Bilancio: Dott. E. La Rocca

Resp. dell'istruttoria: Dott.ssa D. Oliva

Ai Sig.ri Dirigenti

E, p. c. Al Sig. Segretario/ Direttore Generale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: La rateizzazione delle entrate tributarie a seguito del XIII provvedimento correttivo al D.lgs. n. 118/2011 approvato con DM 1/9/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15/09/2021). *“Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.*

Con riferimento all'argomento in oggetto indicato, si reputa utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL. quanto approvato dalla Commissione Arconet lo scorso 14 luglio. Molte le novità che riguardano diversi aspetti gestionali relativi alla contabilità finanziaria e a quella economico-patrimoniale che dovranno trovare applicazione già con la rendicontazione 2021 contenute nel DM 1/9/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15/09/2021).

Per la prima volta viene disciplinata la fattispecie della rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti, integrando il punto 3.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Infatti, l'art. 3 del sopramenzionato DM 1/9/21 prescrive: *“La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.”*

In materia di contabilità finanziaria, pertanto, la Commissione ha condiviso la proposta di aggiornamento del paragrafo 3.5 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 riguardante la rateizzazione delle entrate proprie. In particolare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, a seguito di atti formali, è prevista la cancellazione delle poste attive oggetto di rateizzazione con contestuale reimputazione del medesimo credito all'esercizio o agli esercizi compresi nel piano di rateizzazione.

E' un caso effettivamente assai frequente sia fra le entrate tributarie, sia fra le entrate patrimoniali, specie a seguito dell'emergenza derivante dalla crisi epidemiologica Covid-19. Ciò ha evidentemente conseguenze sugli equilibri del bilancio finanziario dell'anno in cui si effettua l'operazione ed in quelli successivi. L'operazione potrebbe, peraltro, esporre l'ente a situazioni di disavanzo tecnico da coprire con entrate proprie.

Nello specifico, nell'anno in cui si effettua la rateizzazione del credito, si cancella un residuo attivo con una ripercussione negativa di pari importo sul risultato di amministrazione di esercizio. Negli anni successivi, al contrario, si rilevano le reimputazioni del medesimo credito in relazione all'esigibilità delle rateizzazioni concesse, con un beneficio di maggiori entrate correnti rilevate nel bilancio finanziario, sia preventivo che consuntivo. Normalmente tali operazioni avvengono in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ex art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che dispone: *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio...”*.

In materia di contabilità patrimoniale, gli accertamenti imputati agli esercizi successivi per effetto della rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 dovranno restare di competenza economica dell'esercizio in cui l'accertamento è sorto. Anche per le rateizzazioni concesse in passato, gli accertamenti imputati all'esercizio in corso non determinano la formazione di ricavi e di nuovi crediti.

La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali (contratti, atti amministrativi, adeguatamente motivati, ecc). Le modalità delle registrazioni contabili sono indicate nell'esempio n. 14, aggiunto dall'art. 3 del citato DM 1/9/21 al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Quanto sopra si rappresenta ai fini degli adempimenti di propria competenza, nella considerazione anche che l'applicazione operativa delle novità introdotte troveranno attuazione nel 2022, con riferimento alle chiusure dell'esercizio 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile